

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000395
DATA: 21/11/2025 15:19
OGGETTO: Approvazione del REGOLAMENTO DELL' IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente provvedimento è stato firmato digitalmente da Petrini Anna Maria in qualità di Direttore Generale

Con il parere favorevole di Meschi Michele - Direttore Sanitario

Con il parere favorevole di Carlini Stefano - Direttore Amministrativo

Su proposta di Raffaele Lodi - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Scientifica che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Direzione Amministrativa IRCCS (SC)
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Scientifica
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Anticorruzione e Trasparenza (SC)
- IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Consiglio di Indirizzo e Verifica


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000395_2025_delibera_firmata.pdf	Carlini Stefano; Lodi Raffaele; Meschi Michele; Petrini Anna Maria	1D4D7B85242B81E2A2673E44036E7BF15 4FA872AB5ED34BD2AD7EE71079F3371



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DELI0000395_2025_Allegato1.pdf:

Firmato digitalmente da


Hash

3D48E62F7C63587EF695F764F1ABC7320
BEDFFF68A3F6F46CD92D6EEEF19F683



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del REGOLAMENTO DELL' IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI RISULTATI DELLA RICERCA.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Scientifico dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche, sentito il parere favorevole del Direttore Operativo in ordine ai contenuti sostanziali e del Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa IRCCS in ordine ai contenuti formali e di legittimità del presente atto;


Visti:

- il D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 che ha modificato il D.lgs. del 16 ottobre 2003, n. 288 “ *Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3*”;
- il D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 “ *Codice della proprietà industriale*” e, in particolare, l'art. 65 così come novellato dalla L. n. 102 del 24 luglio 2023;
- il Decreto Interministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro dell'Università e della Ricerca del 26 settembre 2023 che ha dettato le “ *Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca e i soggetti finanziatori dell'attività di ricerca*”;
- la L. 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la “ *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;
- la Legge Regionale ER del 14 maggio 2002, n. 7 concernente la “ *Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico*”;
- Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell'Azienda USL di Bologna, aggiornato con Deliberazione n. 314 del 7/08/2024, al cui art. 1 si legge “ *al fine di integrare i compiti di cura e assistenza già svolti, l'IRCCS promuove altresì l'innovazione e il trasferimento tecnologico*”.

Premesso che:

- l'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna ha come *mission* quella di assicurare l'attività di ricerca scientifica e di formazione, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari, oltre la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nell'ambito delle patologie del sistema nervoso centrale e periferico di interesse neurologico e neurochirurgico nella popolazione infantile e adulta;





- l'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna ha come obiettivo quello di sviluppare l'integrazione tra ricerca e assistenza attraverso il potenziamento della ricerca traslazionale e lo sviluppo di studi clinici nell'area assistenziale;
- l'attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale è uno dei cardini della disciplina di riforma degli IRCCS, come previsto dal D.lgs. n. 200 del 23 dicembre 2022, che ha modificato il D.lgs. n. 288 del 16 ottobre 2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

Considerato che:

- l'attività di trasferimento tecnologico è condizione essenziale per lo sviluppo e il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari e consente da un lato di accogliere tempestivamente le innovazioni in modo efficace ed appropriato al contesto (anche in collaborazione con il mondo dell'industria), dall'altro, di orientarne l'applicazione verso i bisogni assistenziali prioritari;


Presto atto di quanto sopra:

- al fine di ottemperare al meglio alla normativa vigente in ambito di ricerca scientifica innovativa, si è reso necessario regolamentare la gestione e valorizzazione della proprietà industriale e intellettuale creata all'interno dell'Istituto mediante l'adozione di un apposito "Regolamento per la Generazione, Gestione e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca";
- detto Regolamento si propone di disciplinare le invenzioni brevettabili e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela realizzate a seguito delle attività di ricerca svolte utilizzando strutture o mezzi dell'Istituto, in conformità alla normativa sopra richiamata;
- il succitato Regolamento viene adottato al precipuo scopo di garantire la tutela, la valorizzazione, l'utilizzazione ed il trasferimento delle invenzioni, dei modelli di utilità e di quanto sia suscettibile di protezione ed emerso nell'ambito delle attività di ricerca condotte dall'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell'AUSL di Bologna;
- lo stesso Regolamento costituisce, altresì, uno prezioso strumento al fine di implementare le strategie dell'Istituto in materia di gestione delle invenzioni nonché essenziale strumento operativo per tutti i professionisti che operano nell'Istituto a vario titolo e concorrono allo sviluppo della ricerca innovativa.

Dato atto che:

- è necessario procedere all'approvazione del " *Regolamento dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell'Azienda Usl di Bologna per la Generazione, Gestione e Valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca*", unitamente al FORM " *Notifica di Invenzione e Richiesta di Valutazione di Brevettabilità*" (ALL. 1) al fine di adempiere alle normative nazionali ed europee in materia di Trasferimento Tecnologico.





Si precisa che :

- l' *iter* di approvazione del Regolamento è stato valutato, mediante consultazione e confronto, dal Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto delle Scienze Neurologiche nella seduta del 17 Ottobre 2025;
- il testo del Regolamento allegato è parte integrante del presente atto con l'annesso allegato "A" al Regolamento medesimo;
- il Regolamento avrà efficacia dalla data di approvazione della presente Deliberazione.

Per le motivazioni in premessa e qui integralmente richiamate:

Delibera

1. **di approvare** il Regolamento allegato con il *Form* in calce (All. **A**), parte integrante del presente atto, rendendolo immediatamente applicabile ed esecutivo;
2. **di specificare** che l'adozione del Regolamento e dell'Allegato "A" non determina costi a carico del Bilancio dell'Azienda USL di Bologna;
3. **di individuare** come Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 l'Avv. Maria Foglia – UOC Direzione Amministrativa IRCCS;
4. **di trasmettere** copia del presente atto a:
 - Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;
 - Direzione Operativa IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;
 - Direzione Scientifica IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;
 - Direzione Amministrativa IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;
 - UO Affari Generali e Legali (SC);
 - UO Anticorruzione e Trasparenza (SC);
 - Collegio sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Maria Foglia



REGOLAMENTO
DELL' IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA
PER
LA GENERAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI
RISULTATI DELLA RICERCA

PREMESSE

- Il presente Regolamento disciplina le invenzioni brevettabili e qualsiasi altra innovazione suscettibile di tutela realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture o mezzi dell'Istituto, in conformità con il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. "Codice della Proprietà Industriale" (di seguito CPI), con la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e con le altre norme, nazionali e internazionali vigenti in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, ivi incluse la recenti novelle legislative di cui al D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 e la legge 24 luglio 2023, n. 102 di riforma del Codice della Proprietà Industriale;
- Il presente Regolamento è adottato al precipuo scopo di garantire la tutela, la valorizzazione, l'utilizzazione ed il trasferimento delle invenzioni, dei modelli di utilità e di tutto quanto sia suscettibile di protezione ai sensi della suddetta normativa e che sia emerso nell'ambito delle attività di ricerca condotte dall'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell'AUSL di Bologna;
- Il presente Regolamento costituisce, altresì, un prezioso strumento al fine di implementare le strategie dell'Istituto in materia di gestione delle invenzioni, nonché essenziale strumento operativo per tutti i professionisti che operano nell'Istituto a vario titolo e concorrono allo sviluppo della ricerca innovativa.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1.1. L'Istituto delle Scienze Neurologiche dell'AUSL di Bologna (d'ora in avanti **Istituto**), al fine di implementare e organizzare la ricerca scientifica traslazionale e biomedica, in particolare nel campo delle scienze neurologiche e trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna e con le indicazioni dei Comitati Etici di volta in volta preliminarmente coinvolti, persegue i seguenti obiettivi di promozione e tutela dei risultati inventivi:

- a) promuove iniziative di collaborazione con ricercatori afferenti ad enti pubblici e/o privati, al fine di potenziare le attività che favoriscano lo sviluppo di risultati innovativi che possano formare oggetto di tutela ai sensi della normativa di cui sopra;
- b) definisce strutture e contesti organizzativi che riconoscano la tutela dei risultati inventivi,

frutto della ricerca, come parte integrante della propria attività istituzionale finalizzata al sostegno della ricerca traslazionale ed alla valorizzazione dei suoi risultati, così da garantirne l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini che potrebbero beneficiarne;

- c) promuove la collaborazione scientifica mediante iniziative di networking della ricerca quali, ad esempio, la rete degli IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (Rete RIN), i cui risultati possano essere oggetto di tutela ai sensi della normativa di cui sopra, sia in campo regionale che in campo nazionale ed internazionale, attraverso la collaborazione con altri IRCCS, Aziende Sanitarie, Università ed Enti di Ricerca nazionali ed internazionali;
- d) valorizza economicamente i trovati dei propri ricercatori, attraverso lo sviluppo industriale ed il trasferimento tecnologico (TT), eventualmente instaurando o potenziando i rapporti con le imprese, secondo modalità coerenti con lo scopo primario sopra riportato.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

- **Proprietà Intellettuale (PI):** insieme dei diritti esclusivi volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico, (invenzioni, opere d'ingegno e altre creazioni intellettuali, compresi brevetti, marchi, design e diritti d'autore).
- **Invenzione:** qualsiasi risultato utile e dotato di valore patrimoniale, ai sensi dell'art. 65 CPI, derivante dalla "Ricerca istituzionale", "Ricerca finanziata" o "Ricerca commissionata" suscettibile di costituire oggetto di diritti di proprietà intellettuale, quali, in particolare, le invenzioni industriali, i marchi e gli altri segni distintivi, i modelli di utilità, i disegni e modelli, i disegni e le opere dell'architettura, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali, le invenzioni biotecnologiche, le banche dati, i programmi per elaboratore, le opere di disegno industriale, i segreti commerciali e il know-how, come individuati dalla vigente normativa nazionale e internazionale.
- **Ricercatore:** colui che svolge attività di ricerca presso l'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche dell'AUSL di Bologna.
- **Inventore:** ricercatore quale autore di un'invenzione.
- **Brevetto:** titolo giuridico in forza del quale viene conferito al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'Invenzione in un territorio e per un periodo determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria Invenzione senza specifica autorizzazione. Nel presente Regolamento si intendono per brevetto sia le invenzioni già brevettate che quelle per le quali sia stata depositata domanda di brevetto.
- **Patrimonio Intellettuale:** comprende tutte le forme di Proprietà Intellettuale generate, acquisite o detenute dall'Istituto, includendo ma non limitandosi a invenzioni, brevetti, modelli di utilità, design, marchi, opere dell'ingegno, know-how, segreti commerciali e altre conoscenze tecniche o scientifiche. Questo patrimonio rappresenta il risultato delle attività di ricerca e innovazione svolte dall'Istituto e dai suoi ricercatori, costituendo una risorsa strategica per la valorizzazione economica e la trasferibilità tecnologica dei risultati della ricerca.

- **Diritti sull'Invenzione:** diritti patrimoniali connessi allo sfruttamento dell'Invenzione, ivi incluso il diritto di tutelare l'Invenzione mediante il deposito e/o la registrazione di Privative presso le autorità e/o gli uffici competenti a livello nazionale, comunitario e/o internazionale.
- **Diritto Morale dell'Inventore/Autore:** diritto di essere riconosciuto come autore dell'Invenzione. Il diritto sorge nel momento stesso in cui l'Invenzione viene ad esistenza e prescinde quindi dall'eventuale concessione di un titolo brevettuale, nonché dalla durata o validità di quest'ultimo. Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'Invenzione o diritto di paternità (contrariamente ai diritti di sfruttamento economico del trovato oggetto dell'invenzione) mira a tutelare la personalità dell'autore.
- **Ricerca Commissionata:** consiste nell'attività di ricerca svolta dal Ricercatore dell'Istituto avvalendosi di un finanziamento che deriva in misura integrale o parziale da un soggetto terzo, pubblico o privato, interessato ad un particolare obiettivo o alla risoluzione di un problema specifico ed, eventualmente, allo sfruttamento dei diritti sull'Invenzione. È, altresì, denominata ricerca per "conto terzi".
- **Ricerca Finanziata:** consiste nell'attività di ricerca eseguita da ricercatori dell'Istituto con il supporto di fonti di finanziamento, pubbliche o private, per lo svolgimento di attività scientifiche che rivestano per l'Istituto un interesse proprio o prevalente, in conformità con le finalità dell'Istituto stesso, in assenza di rapporti di committenza con il soggetto finanziatore.
- **Ricerca Istituzionale:** deve intendersi l'attività di ricerca pura e/o traslazionale svolta dall'Istituto nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali, nei propri laboratori o strutture o presso strutture esterne, nazionali e/o internazionali, da uno o più ricercatori dell'Istituto avvalendosi di finanziamenti o risorse proprie o anche in collaborazione con soggetti terzi.
- **Ufficio di Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office - TTO):** struttura preposta alla promozione, gestione e tutela del patrimonio intellettuale, del know-how e dei risultati della ricerca dell'Istituto.
- **Responsabile dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico:** soggetto incaricato di sovrintendere al corretto funzionamento del TTO;
- **Commissione Tecnica Brevetti (CTB):** commissione consultiva che fornisce pareri su aspetti fondamentali quali brevettabilità, industrializzazione e commerciabilità delle Invenzioni.
- **Trasferimento Tecnologico:** processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, prototipi e servizi sviluppati dall'Istituto possono essere resi accessibili ad una ampia gamma di utenti per la creazione di nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi, in particolare attraverso il trasferimento all'industria a seguito di attività di collaborazione, consulenza, o cessione/licenza di brevetti.

Articolo 3 - Ambito di Applicazione

3.1. Il presente Regolamento si applica ai risultati della ricerca ed ai relativi titoli di proprietà intellettuale derivanti dall'attività alla quale partecipi il personale dell'Istituto.

3.2. Ai sensi del presente Regolamento, rientrano nella nozione di "personale dipendente" i dirigenti medici e sanitari legati all'Istituto da un rapporto di lavoro dipendente, i tecnici, gli infermieri e ogni altro dipendente dell'Istituto che, in ragione del proprio ufficio, presti una collaborazione qualificata sotto il profilo dell'attività di ricerca.

3.3. Il presente Regolamento, si applica, altresì, al personale convenzionato, ai titolari di borse di studio, a titolari di contratti di collaborazione e comunque al personale non formalmente dipendente operante nell'ambito dell'attività di ricerca svolta presso l'Istituto.

3.4. Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, le Invenzioni e/o gli altri ritrovati e risultati della ricerca, per i quali sia stato richiesto il rilascio di Brevetto o qualsiasi altra forma di tutela dell'Invenzione, entro un anno da quando l'Inventore abbia cessato il suo rapporto di lavoro instaurato con l'Istituto.

TITOLO II - STRUTTURE PREPOSTE

Articolo 4 - Direttore Scientifico

4.1. Il Direttore Scientifico è il responsabile della promozione e gestione dell'attività di ricerca nonché della promozione e del coordinamento dell'attività di trasferimento tecnologico e di innovazione della pratica clinica.

4.2. Il Direttore Scientifico dirige e coordina le attività dell'ufficio di Trasferimento Tecnologico e della Commissione Tecnica Brevetti.

Articolo 5 - Ufficio di Trasferimento Tecnologico

5.1. L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico (TTO) è costituito all'interno della Direzione Scientifica e coopera con la Commissione Tecnica Brevetti (CTB) di cui all'art. 7.

5.2. Per i fini di cui al precedente art. 1 l'Istituto riconosce il TTO, quale struttura preposta al ruolo di interlocutore e supporto per l'Inventore, nonché riferimento per i terzi, pubblici e privati e partner scientifici, per tutto ciò che attiene alla tutela del Patrimonio Intellettuale, del know-how e dei risultati della ricerca dell'Istituto.

5.3. Il TTO, oltre ad istruire le pratiche per la Commissione Tecnica Brevetti (CTB), segue le procedure amministrative necessarie a valorizzare le attività inventive e brevettuali a supporto dell'Inventore e ne persegue gli scopi di tutela. Sono di responsabilità del TTO, inoltre, le attività di definizione e negoziazione di accordi e contratti con le parti terze al fine di stabilire le condizioni di cessione e/o utilizzo dei diritti di Proprietà Intellettuale eventualmente scaturiti dalle attività di ricerca.

5.4. Le attività del TTO e della Commissione Tecnica Brevetti, disciplinata al successivo art. 7, sono orientate a stimolare l'attività inventiva dell'Istituto, promuovendo l'iniziativa dei ricercatori per la brevettazione dei risultati della ricerca e per l'individuazione delle migliori modalità di sfruttamento del potenziale sviluppo industriale e di trasferimento tecnologico delle Invenzioni. In particolare, il TTO, coadiuvato dalla Commissione Brevetti:

- a) supporta l'Istituto nell'attivazione e implementazione delle procedure interne finalizzate al deposito delle domande di brevetto a livello nazionale, internazionale ed europeo;
- b) promuove la cultura della proprietà intellettuale e dell'imprenditorialità all'interno dell'Istituto, fornendo informazioni su iniziative nazionali e internazionali inerenti all'innovazione e al trasferimento tecnologico (es. Meet in Italy; European Biotech week; BioinItaly) e favorisce le attività di networking e lo sviluppo di partenariato con Enti e Istituzioni pubbliche e private, anche internazionali.
- c) cura la corretta finalizzazione interna ed esterna dei documenti regolatori per lo scambio di dati e/o materiali (Data - Material Transfer Agreement) e/o per sondare in via preliminare interessi ed opportunità di collaborazione industriale, di licensing o altre tipologie di accordi in partnership;
- d) favorisce la stipula di convenzioni, protocolli di intesa, collaborazioni e iniziative volte a sostenere l'innovazione ed il trasferimento tecnologico nel campo della ricerca biomedica, mettendo in contatto i ricercatori con i soggetti interessati ad avviare collaborazioni scientifiche e partnership industriali.

5.5. Per la soluzione di questioni di particolare complessità inerenti all'attuazione del presente Regolamento, l'Istituto, su proposta del TTO, potrà avvalersi, nel rispetto dei principi di Trasparenza, della prestazione d'opera intellettuale di società e/o singoli professionisti sia per quanto concerne la gestione delle pratiche ed il deposito delle domande di Brevetto sia per quanto concerne lo sfruttamento degli stessi.

Articolo 6 – Responsabile dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico

Il Responsabile dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico sovrintende al funzionamento del TTO, è designato dal Direttore Scientifico e svolge, in conformità alle direttive impartite da quest'ultimo, le seguenti funzioni:

- a) fornisce assistenza ai ricercatori nel processo di brevettazione delle scoperte scientifiche;
- b) cura l'attivazione delle procedure interne di tutela della Proprietà Intellettuale di competenza del TTO;
- c) funge da principale punto di contatto tra l'Istituto ed eventuali professionisti o società esterne di consulenza brevettuale per gestione delle pratiche e la finalizzazione delle domande di brevetto a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- d) coordina le attività di sensibilizzazione rivolte ai ricercatori in merito alla tutela della proprietà intellettuale;
- e) su richiesta del Direttore Scientifico provvede alla convocazione della Commissione Tecnica Brevetti di cui all'art. 7 e ne cura la documentazione di supporto.

Articolo 7 - Commissione Tecnica Brevetti (CTB)

7.1. L'istituzione della Commissione Brevetti è da intendersi funzionale all'acquisizione di pareri qualificati, qualora necessari, su aspetti fondamentali quali brevettabilità, industrializzazione e commerciabilità di un'Invenzione, onde consentire all'organo decisionale preposto in seno all'IRCCS l'assunzione della determinazione finale con migliore cognizione di

causa.

7.2. La Commissione Tecnica Brevetti viene nominata dal Direttore Generale, ed è composta dal Direttore Scientifico in qualità di Presidente, e da tre membri effettivi, nonché due supplenti, tutti interni all'Istituto proposti dal Direttore Scientifico, esperti in materie attinenti all'ambito della ricerca e delle correlate tecnologie;

7.3. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla sua valutazione, su proposta del Direttore Scientifico, la Commissione Tecnica può essere, di volta in volta, integrata da valutatori, anche esterni, dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento del brevetto in discussione.

7.4. Ai lavori della Commissione possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i responsabili delle Strutture - Unità operative afferenti ai settori di ricerca coinvolti nell'ambito della sperimentazione clinica da cui è scaturita l'idea brevettuale oggetto di esame.

7.5. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico. In caso di entrata in quiescenza di uno o più membri durante il periodo di mandato, essi vengono immediatamente sostituiti mediante la medesima procedura di cui al comma 2.

7.6. Su istanza del TTO la Commissione Tecnica Brevetti si riunisce, entro il termine perentorio di trenta giorni, al fine di esprimere il parere su uno specifico oggetto, secondo le indicazioni di cui all'art. 8.

7.7. Le riunioni vengono convocate tramite posta elettronica, dal responsabile del TTO su indicazione del Direttore Scientifico, con un preavviso di almeno cinque giorni.

7.8. Il Responsabile del TTO partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto, svolgendo anche le funzioni di segretario verbalizzante.

7.9. I componenti della Commissione Tecnica Brevetti hanno l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie e ai documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.

Articolo 8 - Funzioni Della Commissione Tecnica Brevetti

8.1. La Commissione Tecnica Brevetti esprime pareri e fornisce le proprie valutazioni in ordine ai seguenti punti:

- a) in merito alla congruità delle proposte brevettuali rispetto ai fini istituzionali, segnatamente di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche, attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica traslazionale e l'innovazione biotecnologica;
- b) in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale delle proposte di brevettazione;
- c) in merito alla decisione di attivare l'iter brevettuale anche per quanto concerne la domanda di brevetto unico europeo e di estensione internazionale, nonché sull'opportunità economica della scelta dei singoli Paesi;
- d) in ordine alle scelte strategiche di valorizzazione economica più opportune per l'Istituto e dei connessi aspetti legali;
- e) sull'opportunità di avviare collaborazioni con soggetti terzi per lo sfruttamento commerciale del brevetto e negoziazione contrattuale con gli stessi;

- f) sugli atti negoziali predisposti dal TTO finalizzati allo sfruttamento economico delle invenzioni brevettabili (quali acquisti, cessioni, licenze, etc.)

TITOLO III -DISCIPLINA DELLE INVENZIONI CONSEGUITE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA ISTITUZIONALE E DI RICERCA FINANZIATA E DI RICERCA COMMISSIONATA.

Articolo 9 - Regime delle Invenzioni nella Ricerca Istituzionale e nella Ricerca Finanziata

9.1. La titolarità dei Diritti sull'Invenzione relativi alle Invenzioni scaturenti dalla Ricerca Istituzionale e dalla Ricerca Finanziata spetta all'Istituto.

9.2. L'Istituto, nei casi di Ricerca Istituzionale, partecipata da soggetti terzi, per mezzo del TTO, prima dell'avvio della Ricerca, negozia con i partecipanti le possibili modalità di sfruttamento dei diritti sull'Invenzione, mediante apposite statuizioni da prevedersi in appositi accordi stipulati in conformità alla normativa nazionale e internazionale vigente in materia di tutela della Proprietà Industriale.

Articolo 10 - Regime delle Invenzioni nella Ricerca Commissionata

10.1. La titolarità dei Diritti sull'Invenzione scaturenti dalla Ricerca Commissionata spetta al soggetto committente, purché l'Invenzione sia diretta conseguenza dell'attività di ricerca commissionata o sia strumentale allo specifico risultato commissionato e salvo che non risulti diversamente pattuito tra le parti. Resto fermo il diritto morale del ricercatore ad essere riconosciuto autore dell'Invenzione.

10.2. Gli accordi, per quanto attiene alla tutela della proprietà industriale dell'Istituto, ove l'attribuzione della titolarità dei Diritti sull'Invenzione sia prevista a favore del Committente, dovranno in ogni caso recare i requisiti sanciti dalle Linee Guida contenute nel DM 28 settembre 2023 che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005.

Articolo 11 - Titorità e Diritti sulle Invenzioni.

11.1. All'Inventore spetta l'inalienabile Diritto Morale di essere riconosciuto Autore dell'Invenzione. Gli Inventori sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni risultato inventivo a loro giudizio suscettibile di essere oggetto di brevetto o di titolo a questo assimilabile.

11.2. In conformità con l'art. 65 del CPI, così come modificato dalla Legge n. 102 del 24 Luglio 2023, i diritti patrimoniali derivanti da un'Invenzione realizzata da un ricercatore spettano all'Istituto.

11.3. All'Inventore o agli Inventori che contribuiscono a un'Invenzione brevettata che genera profitti attraverso lo sfruttamento commerciale, l'Istituto potrà riconoscere un premio economico o altri incentivi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e in linea con quanto descritto al successivo articolo 24.

Articolo 12 - Invenzioni occasionali

12.1. Le Invenzioni realizzate dal personale dell'Istituto in contesti che non rientrano

direttamente nelle attività di ricerca istituzionali, ma che risultano comunque riconducibili ai campi di attività dell'Istituto, sono disciplinate dall'art. 64, comma 3 del CPI. Tali Invenzioni sono considerate "invenzioni occasionali" e, sebbene non nascano da un incarico diretto dell'Istituto, possono comunque essere soggette al suo interesse di valorizzazione.

12.2. In questi casi, l'Inventore deve comunicare al TTO il conseguimento dell'Invenzione, fornendo una descrizione completa e dettagliata secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento. L'Istituto potrà esercitare il diritto di opzione per acquisire i diritti patrimoniali sull'invenzione. Se l'Istituto non manifesta interesse entro 60 giorni dalla ricezione del Modulo di richiesta di brevettazione, l'Inventore può disporre liberamente dell'Invenzione, depositando eventualmente il brevetto a proprio nome.

Articolo 13 - Tutela della natura confidenziale delle informazioni

13.1. I Ricercatori sono tenuti a mantenere riservata e a non divulgare ogni informazione inerente ai progressi e ai risultati dell'attività di ricerca condotta nell'Istituto, che, secondo buona fede e sulla base della loro esperienza, ritengano possa essere connessa ad una Invenzione e debba quindi essere oggetto della comunicazione di cui al seguente Art. 14, al fine di non pregiudicare i diritti e gli interessi che potrebbero spettare all'Istituto sulle Invenzioni scaturenti da tale attività.

13.2. Ogniqualvolta i contatti con soggetti esterni all'Istituto presuppongano la comunicazione di *know-how*, conoscenze scientifiche e di ogni altra informazione che sia ragionevole ritenere di natura confidenziale, è fatto obbligo al Personale dell'Istituto, di addivenire alla sottoscrizione di accordi di confidenzialità all'uopo predisposti dal TTO.

13.3. Fatto salvo il preventivo consenso scritto dell'Istituto, è vietata, almeno fino alla data di deposito di una domanda di Brevetto, qualsivoglia comunicazione (inclusi, a titolo esemplificativo, pubblicazioni, convegni o interviste) che abbia ad oggetto informazioni concernenti l'Invenzione laddove sia potenzialmente idonea a privare la stessa, in tutto o in parte, dei requisiti di validità richiesti dalla legge.

13.4. Nello specifico, l'obbligo di riservatezza a carico del Ricercatore trova applicazione sino a quando l'Istituto abbia comunicato all'Inventore il deposito di una domanda di privativa oppure abbia informato l'Inventore di non aver interesse al relativo deposito o siano scaduti i termini di cui al successivo art. 15, commi 2 e 3, senza che l'Istituto abbia in tal senso provveduto, salvo sia stato diversamente convenuto.

13.5. Resta inteso che, laddove gli Inventori dell'Istituto abbiano omesso di informare lo stesso circa l'esistenza di pre-divulgazioni di cui essi siano autori, l'Istituto potrà rivalersi sugli stessi, secondo le norme di legge applicabili.

Articolo 14 - Obblighi di comunicazione a carico del Ricercatore e Modulo di notifica di Invenzione e richiesta di valutazione di brevettabilità

14.1. I Ricercatori che, nello svolgimento delle attività di ricerca, ritengano di aver conseguito risultati suscettibili di protezione ai sensi della normativa in materia di proprietà industriale sono tenuti a darne comunicazione all'Istituto, mediante il TTO, utilizzando il modello di

rapporto di Invenzione predisposto dall'Istituto e allegato al presente Regolamento (**allegato A: "Modulo di notifica di Invenzione e richiesta di valutazione di brevettabilità"**).

14.2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere qualificata come "riservata" al fine di salvaguardare la novità dell'Invenzione. La stessa deve, altresì, essere tempestiva e completa di tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento delle attività istruttorie relative alla valutazione della possibilità di depositare una domanda di brevetto a tutela dell'Invenzione e/o delle diverse modalità di sfruttamento dei diritti sull'Invenzione.

14.3. Prima di potere avviare qualsiasi attività tesa alla pubblicazione dei risultati in esito ad uno studio, i Ricercatori dovranno attendere la conclusione della procedure relative al deposito delle domande di brevetto o, in mancanza di esse, lo scadere dei termini di cui al successivo art. 15, indicando in ogni caso nel Rapporto di Invenzione le tempistiche entro cui ragionevolmente i procedimenti di revisione delle eventuali pubblicazioni dovrebbero compiersi.

14.4. Nella comunicazione di cui al precedente comma 1, i Ricercatori sono tenuti a specificare se l'Invenzione è stata realizzata nell'ambito della Ricerca Istituzionale, Finanziata o Commissionata. È precluso all'Inventore, qualora non effettui la comunicazione, il deposito di domande di tutela brevettuale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

14.5. A seguito di adeguata istruttoria condotta dal TTO, detta comunicazione viene sottoposta alla Commissione brevetti, la quale esprime il proprio parere motivato in merito alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini della tutela dell'Invenzione.

14.6. L'Inventore è, inoltre, tenuto a segnalare al TTO l'eventuale esistenza di soggetti, e relativi contatti, che abbiano manifestato interesse ad acquisire diritti di sfruttamento dell'Invenzione.

Articolo 15 - Obblighi dell'Istituto

15.1. A seguito del ricevimento del Modulo di notifica di invenzione e richiesta di valutazione di brevettabilità compilato a cura dell'Inventore, il TTO dà avvio all'attività di istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dei Diritti di proprietà industriale e l'opportunità/interesse di protezione dell'Invenzione, all'uopo attiva la Commissione Tecnica Brevetti.

15.2. Le procedure di valutazione con relativa comunicazione del parere finale della Commissione Tecnica Brevetti, devono concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte del TTO del Rapporto di Invenzione, sempre che esso risulti completo in ogni sua parte. Laddove il rapporto di invenzione risulti incompleto, detto termine è interrotto e comincia a decorrere nuovamente dal giorno in cui le informazioni necessarie all'integrazione del rapporto siano pervenute al TTO.

15.3. Per casi di particolare complessità, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato di una volta soltanto per un periodo di 30 (trenta) giorni con parere motivato della Commissione Brevetti o, in alternativa, del TTO.

15.4. Ove in esito al procedimento di valutazione, l'Istituto ritenga di non procedere alla protezione dei risultati della ricerca oppure siano decorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, il relativo diritto di brevettazione e sfruttamento spetterà in via esclusiva all'Inventore o agli Inventori. In tale ipotesi, nel caso di Invenzioni realizzate nell'ambito della Ricerca Istituzionale, l'Inventore sarà libero di procedere al deposito di domande di privativa a proprio nome e/o di cedere o concedere in licenza o ad altro titolo a terzi i diritti sull'Invenzione, senza che l'Istituto possa far valere alcuna pretesa in proposito. E' fatto salvo l'obbligo dell'Inventore di provvedere al pagamento in favore dell'Istituto di una quota pari al 50% dei proventi o dei canoni di licenza o del corrispettivo per la cessione a terzi del brevetto, dedotte le spese fino ad allora sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento.

15.5. Qualora l'Istituto non intenda mantenere ulteriormente nel tempo la titolarità dei brevetti che ha depositato o non intenda estenderli a Paesi diversi dall'Italia o voglia abbandonarli l'Inventore avrà il diritto:

- a) di procedere al deposito della domanda di brevetto a proprio nome;
- b) di ottenere il trasferimento della titolarità del brevetto e/o dei diritti connessi alla domanda di brevetto provvedendo alla corresponsione dei proventi di cui al precedente comma 4 in favore dell'istituto.

15.6. Resta inteso che, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi 4 e 5 nessun pregiudizio potrà derivare all'Istituto in conseguenza dell'esercizio delle facoltà conferite all'Inventore. In particolare, l'Istituto conserva il diritto di utilizzo delle conoscenze scientifiche connesse all'Invenzione per finalità di Ricerca Istituzionale.

Articolo 16 - Obblighi dell'Inventore

16.1. Al fine del corretto espletamento delle procedure di valutazione e protezione dei risultati della ricerca, gli Inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione mediante l'**allegato A: "Modulo di notifica di invenzione e richiesta di valutazione di brevettabilità"** debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da eventuali integrazioni richieste dal TTO.

16.2. Qualora l'Istituto abbia deciso di procedere alla protezione dei risultati della ricerca, l'Inventore o gli Inventori dovranno collaborare con il TTO, nonché con i professionisti all'uopo incaricati, per lo svolgimento delle prescritte attività in tutte le fasi dei processi amministrativi necessari all'ottenimento della tutela brevettuale.

16.3. Ai fini della corretta ed efficiente valorizzazione dei risultati di ricerca è fatto altresì obbligo all'Inventore o agli Inventori di collaborare con il TTO e con eventuali terzi incaricati nelle attività di commercializzazione così come specificato in appositi accordi e/o contratti tra l'istituto e soggetti terzi.

Articolo 17 - Obblighi dell'Inventore che sfrutta in proprio i Diritti sull'Invenzione

L'Inventore che ai sensi dell'art. 15, comma 4, intenda sfruttare in proprio i Diritti sull'Invenzione che ha realizzato, ovvero uno degli Inventori in rappresentanza di tutti gli altri (in caso di Invenzione realizzata da più Inventori), deve comunicare al TTO:

a) l'avvenuto deposito a proprio nome della domanda di Privativa, producendo copia della ricevuta di deposito entro trenta giorni dalla data del deposito;

b) la sottoscrizione di accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione o la concessione in licenza dei Diritti sull'Invenzione entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione;

c) i proventi ricevuti a qualsiasi titolo per la cessione, la valorizzazione e la concessione in licenza dei Diritti sull'Invenzione di cui è titolare entro trenta giorni dal relativo incasso.

Articolo 18 - Istruttoria e primo deposito

18.1. Il TTO procede alla valutazione dei risultati della ricerca e predispone una relazione contenente la proposta di procedere o meno alla protezione che sottopone alla Commissione Tecnica Brevetti.

18.2. La Commissione Tecnica Brevetti, vista l'istruttoria predisposta dal TTO, fornisce un parere motivato favorevole o contrario al deposito della domanda di tutela brevettuale di detti risultati mediante ricorso alle procedure nazionali, salvo che non sussistano o vengano a sussistere in seguito, particolari valutazioni di convenienza in relazione alle prospettive di commercializzazione dei risultati della ricerca, che giustifichino la protezione degli stessi anche attraverso procedure internazionali.

Articolo 19 - Costi brevettuali e domanda di deposito

19.1. Nel caso di deposito di domande di privativa a nome dell'Inventore ai sensi dell'art. 15, comma 4, tutte le spese di deposito e mantenimento sono a carico dell'Inventore stesso.

19.2. Nel caso di deposito di domande di Privative a nome dell'Istituto, tutte le spese di deposito e mantenimento, - incluse a titolo esemplificativo, con riferimento ai brevetti per invenzione, le spese per l'analisi e redazione delle rivendicazioni e del testo brevettuale, del deposito della domanda, delle eventuali estensioni internazionali, delle tasse di concessione e convalida, delle spese di mantenimento - e, in generale, di tutte le attività utili al prosieguo dell'iter di rilascio del brevetto, sono a carico dell'Istituto.

19.3. Tutti i costi di cui al comma 2 sopra indicato sono imputati sul Budget della Ricerca Corrente dell'Istituto.

19.4. La Commissione Tecnica Brevetti si esprime, con parere, anche in merito alla congruità dei costi di tutte le domande di deposito di privativa in cui la titolarità delle medesime faccia capo all'Istituto.

TITOLO IV. GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 20 - Monitoraggio dei titoli di proprietà industriale

20.1. Ogni due anni il TTO provvede ad una analisi del portafoglio dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Istituto e predispone una relazione da inviare alla Direzione Scientifica; di tale

relazione biennale la Direzione Scientifica fornisce Informazione al Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto.

20.2. La relazione di cui al comma precedente individua con esattezza il numero di titoli di Proprietà Intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione nonché dei titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione.

20.3. Nella medesima relazione di cui al comma 1, il TTO provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, possono essere avviati a dismissione.

Art. 21 - Decisione di abbandono

21.2. Ove l'Istituto decida di abbandonare titoli concessi o procedure in corso, anche limitatamente a uno o più Paesi, verranno informati, in tempo utile, gli Inventori designati per poter esercitare il diritto a subentrare nella titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale, previo accollo delle spese future di manutenzione.

21.3. Le spese per il subentro degli Inventori nella titolarità saranno a carico di questi ultimi.

Art. 22 - Decisioni riguardanti il contenzioso

Tutte le decisioni riguardanti il contenzioso attivo o passivo, ivi comprese le opposizioni a diritti vantati da terzi, riguardanti Diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità dell'Istituto saranno assunte dalla Direzione Generale, previa istruttoria del TTO e conseguente parere della Commissione Tecnica Brevetti.

TITOLO IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 23 - Obblighi di valorizzazione e forme

L'Istituto provvede, mediante il TTO e compatibilmente con le risorse e le competenze disponibili, alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità proprie dell'Istituto.

Art. 24 - Ripartizioni dei proventi

24.1. I diritti di sfruttamento economico e tutela nascenti dai titoli di privativa, fatto salvo il diritto morale di Inventore, spettano a titolo originario all'Istituto, entro i limiti di quanto previsto dal presente Regolamento.

24.2. L'Istituto, in relazione alla Ricerca Istituzionale e per la quota di spettanza derivante da Ricerca Finanziata e/o Commissionata, riconosce comunque quale premialità all'Inventore o, nel caso, agli Inventori ed a questi ultimi cumulativamente tra di loro, una quota pari al 50% dei proventi o dei canoni di licenza o del corrispettivo per la cessione a terzi dei titoli di privativa, dedotte le spese fino ad allora sostenute per il conseguimento del titolo e il suo

mantenimento.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Utilizzo del nome e del simbolo dell'IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche

25.1. Il nome e il marchio dell'IRCCS ISN, sono di proprietà esclusiva dell'Istituto.

25.2. L'utilizzo del nome e del marchio dell'Istituto per iniziative di tipo scientifico e/o divulgativo da parte dei Ricercatori o di terzi è consentito esclusivamente previa approvazione del Direttore Scientifico dell'Istituto.

Art. 26 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di brevetti e segnatamente il D. lgs. 10.02.2005, n. 30 e ss.mm.ii., recante Codice della proprietà industriale.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data della sua approvazione e sarà reso pubblico mediante inserimento del testo integrale del sito dell'Istituto.

ALLEGATI:

A - Form: Notifica di Invenzione e richiesta di valutazione di brevettabilità

NOTIFICA DI INVENZIONE E RICHIESTA DI VALUTAZIONE DI BREVETTABILITA'

1. TITOLO DELL'INVENZIONE (provvisorio)

Creare un breve titolo che descriva la natura dell'Invenzione ...

2. DATI PERSONALI

Elenco dei ricercatori dell'Istituto che hanno dato un contributo intellettuale sostanziale all'Invenzione.

Nome e Cognome	Qualifica	U.O. di appartenenza	Contatto (indirizzo Email-Nr. telefono)	Contributo all'Invenzione (%)
...
...

Elenco dei soggetti diversi dal personale dell'Istituto e relativa affiliazione, che hanno contribuito all'Invenzione.

Nome e Cognome	Qualifica	Dipartimento/Istituto U.O di appartenenza	Contatto (indirizzo Email-Nr. telefono)	Contributo all'Invenzione (%)
...
...

3. TIPO DI PROGETTO CHE HA DATO ORIGINE ALL'INVENZIONE - EVENTUALI FINANZIAMENTI

Indicare il tipo di progetto che ha dato origine all'Invenzione (ad esempio: ricerca istituzionale, commissionata, finanziata, ecc.) ed eventuali fonti di finanziamento

Tipo e titolo del progetto: ...

4. COMUNICAZIONE DELL'INVENZIONE

Condizione necessaria affinché un'Invenzione sia brevettabile è che non sia stata divulgata in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione (si ha divulgazione, distruttiva dei requisiti di novità, ad esempio, quando l'Invenzione è descritta in pubblicazioni scientifiche, in conferenze pubbliche, in esposizioni ufficiali o in occasione di discussione di tesi).

Si prega quindi di indicare di seguito eventuali:

Eventi	SI/NO	Data	Dettagli
Informazioni divulgate sull'Invenzione (a enti finanziatori, a partners di progetto, a colleghi di enti di ricerca o di Atenei, ecc.)			
Presentazioni orali dell'Invenzione (convegni, conferenze, workshop, ecc.)			
Invio di abstract a convegni o riviste			
Pubblicazioni effettuate o sottomesse			
Trattative con aziende (indicare la data, i nominativi e il tipo di contatto)			
Trattative con aziende (indicare la data, i nominativi e il tipo di contatto)
Altro (specificare)			

5. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Considerato che i requisiti per la protezione brevettuale sono la novità, l'inventiva e l'applicazione industriale, le informazioni saranno utilizzate per determinare se l'Invenzione è ammissibile alla protezione brevettuale, valutarne il potenziale, contattare potenziali licenziatari o partner, ecc...(per una valutazione appropriata sono necessari più dettagli possibili).

- Natura del trovato

- Un prodotto
- Un dispositivo
- Una tecnologia
- Un metodo (?)
- Un composto
- Un software
- Altro: (specificare) ...

- Descrivere in cosa consiste l'Invenzione

- Caratteristiche tecniche innovative/vantaggi (Descrivere il problema tecnico che l'Invenzione affronta e come lo risolve. Evidenziare sotto quali aspetti si differenzia da Invenzioni simili già sul mercato o già brevettate)

6. AREE DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE

- Elencare i settori industriali potenzialmente interessati al brevetto

7. STADIO DI SVILUPPO E TIME TO MARKET PREVISTO

- Quanto manca alla realizzazione di un prodotto commercializzabile, in termini di tempo e di ulteriori investimenti in ricerca/industrializzazione

8. EVENTUALI CONTATTI CON AZIENDE INTERESSATE ALLO SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE

9. DOCUMENTI ALLEGATI

Indicare il numero o il nome che identificano l'allegato e indicare il tipo di informazioni contenuto (descrizione invenzione, mercato potenziale, etc.).

Data: _____

Firma/e:
